



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Entrate

Servizio Imposte Dirette e I.V.A. – Sezione I.V.A. e Federalismo Fiscale
Viale XXI Aprile, 51 - Cap 00162 - Roma - Tel. 0644221 - PEC: rm0010345p@pec.gdf.it

Guardia di Finanza



Prot: 0242074/2022
Data: 25/08/2022
Tipo: Uscita
AOO: COGE
UOR: RM0010000143

/221

Roma

Oggetto: frodi in materia di cessioni dei crediti d'imposta.
Articolo 40-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. "decreto Semplificazioni"), come modificato in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

**AI COMANDI REGIONALI
GUARDIA DI FINANZA**

LORO SEDI

**AL COMANDO TUTELA ECONOMIA E FINANZA
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

e, per conoscenza:

**AI COMANDI INTERREGIONALI
GUARDIA DI FINANZA**

LORO SEDI

**AL COMANDO DEI REPARTI SPECIALI
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

Seguito foglio n. 213125/2022 in data 21 luglio 2022 e precorsa corrispondenza.

1. Si richiama l'attenzione sull'art. 40-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. "decreto Semplificazioni")¹, come modificato in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che ha abrogato il comma 3 dell'art. 57 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "decreto Aiuti"), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
2. Per effetto di tale abrogazione, le disposizioni contenute nel "decreto Aiuti" in materia di cessione dei crediti d'imposta² si applicano anche alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello "sconto in fattura" inviate all'Agenzia dell'entrate prima del 1° maggio 2022.

IL CAPO DEL REPARTO
(Gen. B. Giuseppe Arbore) *gp*
(Gen. B. Christian Feritamaro) *CF*

¹ Recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali", consultabile tramite il link "richiami attenzione" presente sul sito *intranet* dell'Ufficio Tutela Entrate, accessibile tramite il portale istituzionale "Iride".

² Cfr. punto 1.b. del foglio a seguito.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Entrate

Servizio Imposte Dirette e I.V.A. – Sezione I.V.A. e Federalismo Fiscale
Viale XXI Aprile, 51 - Cap 00162 - Roma - Tel. 0644221 - PEC: rm0010345p@pec.gdf.it

Guardia di Finanza



Prot: 0213125/2022
Data: 21/07/2022
Tipo: Uscita
AOO: COGE
UOR: RM0010000143

/221

Roma

Oggetto: frodi in materia di cessioni dei crediti d'imposta.

Articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "decreto Aiuti") e nuova funzionalità dell'applicativo "P.Ris.M.A." (Portale Riscossioni Monitoraggi e Applicazioni).

**AI COMANDI REGIONALI
GUARDIA DI FINANZA**

LORO SEDI

**AL COMANDO TUTELA ECONOMIA E FINANZA
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

e, per conoscenza:

**AI COMANDI INTERREGIONALI
GUARDIA DI FINANZA**

LORO SEDI

**AL COMANDO DEI REPARTI SPECIALI
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

Seguito foglio n. 188376/2022 in data 27 giugno 2022 e precorsa corrispondenza.

1. Si richiama l'attenzione sull'art. 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "decreto Aiuti")¹, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che è intervenuto sulla disciplina recata dagli artt. 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto Rilancio")², stabilendo, tra l'altro, che:
 - a. per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati (cfr. nuovo comma 8-bis dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020);

¹ Recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", consultabile tramite il link "richiami attenzione" presente sul sito *intranet* dell'Ufficio Tutela Entrate, accessibile tramite il portale istituzionale "Iride".

² Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

b. in caso di esercizio dell'opzione per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito e successiva cessione alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a queste ultime è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti – come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206³ – che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione⁴ [cfr. nuovo art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 34/2020].

Per effetto delle modifiche intervenute sulla disciplina in rassegna, pertanto, allo stato:

- (1) in caso di esercizio dell'opzione per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito, la prima cessione continua ad essere "libera";
- (2) sono consentite due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti vigilati⁵, ferma restando l'applicazione dell'art. 122-bis, comma 4, del D.L. n. 34/2020⁶, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
- (3) alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario è sempre consentita la cessione a favore di correntisti titolari di partita IVA (diversi dalle persone fisiche), senza facoltà di ulteriore cessione.

Per espressa previsione normativa⁷, le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello "sconto in fattura" inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

2. Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 121, comma 1-*quater*, del D.L. n. 34/2020, per le comunicazioni in argomento inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022:
 - a. i crediti non possono formare oggetto di successive cessioni parziali⁸;

³ Il codice del consumo definisce il consumatore o utente come la "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

⁴ Nella versione originaria dell'art. 14 del D.L. n. 50/2022, invece, tale cessione era ammessa solo se effettuata a favore di "clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

⁵ Banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del medesimo Testo unico ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

⁶ Che disciplina il divieto per i soggetti obbligati agli adempimenti anticiclaggio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di acquistare i crediti in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti per l'invio delle segnalazioni per operazioni sospette ovvero quando si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, con conseguente obbligo di astensione, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 35 e 42 del predetto decreto legislativo, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

⁷ Cfr. art. 57, comma 3, del D.L. n. 50/2022.

⁸ Il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell'ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento. In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni (cfr. paragrafo 4.2 della circolare n. 19/E in data 27 maggio 2022 dell'Agenzia delle entrate).

b. al credito è attribuito un codice identificativo univoco, distinto per rate annuali⁹, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tale codice è composto:

- (1) dal protocollo (17 caratteri) e dal progressivo (7 caratteri) della comunicazione dell'opzione (prima cessione o sconto) da cui deriva il credito;
- (2) da un ulteriore progressivo di 6 caratteri assegnato automaticamente dalla Piattaforma cessione crediti per distinguere, all'interno di ciascuna comunicazione, le varie rate e i relativi titolari originari della detrazione¹⁰.

In proposito, all'interno dell'applicativo "P.Ris.M.A." (Portale Riscossioni Monitoraggi e Applicazioni) è ora disponibile una nuova funzionalità, denominata "*Cessione crediti con tracking*", mediante la quale è possibile analizzare le cessioni dei crediti oggetto delle comunicazioni di prima cessione o "sconto in fattura" inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, monitorando i passaggi delle singole rate attraverso il citato codice identificativo univoco, visualizzabile nella colonna denominata "Protocollo".

Per accedere a tale funzione è necessario inserire l'identificativo fiscale del soggetto da interrogare e il periodo di riferimento (successivo, quindi, al 30 aprile 2022).

Le eventuali operazioni di cessione eseguite dopo il 1° maggio 2022 in relazione a "prime cessioni" comunicate fino alla data del 30 aprile 2022, invece, continuano ad essere visualizzabili nella preesistente sezione denominata "*Cessione crediti*".

3. Eventuali criticità o problematiche operative potranno essere rappresentate, come di consueto, a questo Comando Generale – III Reparto.

IL CAPO DEL REPARTO
(Gen. B. Giuseppe Arbore)



⁹ Cfr. citata circolare n. 19/E.

¹⁰ Cfr. "Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti", disponibile al seguente *link*: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2243387/Manuale_Utente+Piattaforma+cessione+crediti.pdf.